



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI  
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
ORIGINALE

N. 44

Del 30/09/2020

OGGETTO :	Approvazione tariffe TARI anno 2020
--------------	-------------------------------------

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore 15.15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	GIUNTI EMANUELE		X	
3	VERZURI FRANCESCO		X	
4	SAMPOLI GLORIA		X	
5	PERICOLI ANDREA		X	
6	MORROCCHI ROASIO		X	
7	MOGNI STELLA		X	
8	ROSSI ANDREA			X
9	RUFFOLI LORENZO			X
10	MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE		X	
11	BRUNI CLAUDIA		X	
			9	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale Dott. **CIANCAGLINI MARCO**.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori: , , .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

**Sindaco.** ATO ha approvato il PEF dei 107 Comuni solo venerdì e solo quella sera abbiamo avuto il PEF del Comune. Abbiamo fatto una prima proiezione venerdì e sabato mattina, ma solo lunedì, con il supporto del soggetto incaricato esterno, abbiamo avuto il piano tariffario chiaro. Solo 7 Comuni hanno diminuito il PEF, Gaiole nella misura più alta (17%). Il risparmio effettivo è pari al 22% ma con il nuovo metodo di calcolo imposto da ARERA siamo scesi al 17% perché una parte del risparmio è stata destinata al gestore. Con la prima proiezione del piano tariffario non tutti gli utenti avrebbero risparmiato, con la seconda proiezione, lavorando sulla parte fissa, abbiamo trovato un punto di equilibrio migliore che consente a tutti gli utenti di avere tariffe inferiori rispetto al 2019. Non si può fare una riduzione lineare per tutte le utenze perché i nuovi criteri ARERA, che tengono conto di metri quadri, persone e coefficienti fissi, determinano una modifica delle tariffe. I criteri attuali ribaltano i costi: più parte variabile e meno parte fissa.

**Mangiameli.** E' stata fatta una verifica della composizione dei nuclei familiari per avvantaggiare i nuclei più grandi? I residenti con 3 figli hanno una riduzione minore rispetto alle famiglie monocellulari.

**Sindaco.** Do lettura della modifica indicata nell'emendamento:

*“VISTO che il piano finanziario TARI 2020, che costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe e stato approvato dall'Assemblea di ATO TOSCANA SUD nella seduta del 25/09/2020;*

*VISTO che l'ufficio tributi ha immediatamente proceduto alla determinazione di una ipotesi di tariffe TARI con la ripartizione dei costi fissi e variabili nella misura del 65% per le abitazioni e del 35% per le utenze non domestiche, come lo scorso anno e depositata agli atti del Consiglio in data 26/09/2020;*

*VISTO che comunque l'ufficio ha proseguito nella simulazione delle tariffe con percentuali diverse per la ripartizione tra tariffe domestiche e non domestiche;*

*VISTA la ripartizione percentuale dei costi delle tariffe con il 58% applicato alle tariffe domestiche e il 42% alle tariffe non domestiche risulta maggiormente equilibrato, soprattutto se raffrontato alle tariffe applicate nell'anno 2019;*

*SI PROPONE DI*

*SOSTITUIRE l'allegato alla proposta deliberazione con quello che si allega al presente emendamento con la ripartizione dei costi al 42% per le utenze non domestiche e il 58% alle utenze domestiche”.*

I vincoli del metodo di ARERA rendono impossibile scendere nelle tariffe.

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc), composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);
- la disciplina di cui alla Legge 147/2013, in materia di TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 52 del D. Lgs 446/1997 stabilisce che “ le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 107 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito in legge 27/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020, successivamente prorogato al 30 settembre 2020 con l'art. 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito in legge n.77 del 17/07/2020;
- l'art. 107 comma 5 del DL n. 18/2020 convertito in legge 27/2020, il quale stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF

- per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, fra le quali la predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
  - che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020. La procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (Comune), il quale, dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati, trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA. L'Autorità provvede all'approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti;
  - successivamente alla predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) definitivo dell'anno 2020 da parte dell'ente territoriale competente, l'amministrazione comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020;
  - le conseguenze dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto ed i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate da ARERA;
  - alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 e che pertanto non è possibile determinare le tariffe Tari 2020 ad esso collegate;
  - ATO Toscana Sud ha ancora inoltrato al Comune di Gaiole in Chianti il Piano Finanziario per l'anno 2020;
  - si rende, pertanto, necessario procedere alla approvazione delle tariffe TARI 2020 avvalendosi del Piano Finanziario 2020 approvato dalla Autorità di Ambito in data 25/09/2020;
  - alla luce di quanto sopra, la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020 che ammonta complessivamente ad € 506.336,25
  - l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, dispone, in modifica all'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, l'accorpamento tra la categoria "banche ed istituti di credito" e "studi professionali" con la conseguenza che dal 1/01/2020 gli "studi professionali" non sono più ricompresi nella categoria 11, ma nella categoria 12, della tabella di classificazione delle utenze non domestiche;
  - in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19;
  - nel periodo di emergenza sanitaria sono intervenuti vari provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive nel territorio comunale;
  - l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ha adottato la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158 recante " Adozione di misure urgenti a tutela

- delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dal richiamato comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura almeno pari a quelle previste dalla deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità;
  - si rende opportuno, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti, sia quanto stabilito da ARERA, introdurre delle riduzioni sulla parte variabile della tariffa, limitatamente al periodo di sospensione della attività nella misura che segue:
    - a) del 100% per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999 : attività che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19;
    - b) del 50% per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999 : attività che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19. Tale percentuale viene così suddivisa:
      - 25% per tutte le utenze non domestiche di cui sopra;
      - ulteriore 25% per le utenze non domestiche che non risultino morose ai fini tari sulle annualità pregresse;
    - c) del 100% per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999: attività che non risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei citati provvedimenti governativi ;
  - si ritiene necessario condizionare il beneficio delle suddette agevolazioni tariffarie, alla presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, relativa ai codici ATECO ed al periodo di sospensione delle attività da parte delle utenze non domestiche interessate, da prodursi entro la data del 31/10/2020;
  - si rende opportuno applicare le riduzioni TARI, così come sopra descritte, sulla rata stabilita per il saldo;
  - si ritiene di dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni di cui sopra, con risorse proprie di bilancio diverse dalla TARI o con trasferimenti statali legati al Covid-19, il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art.1 della Legge 147/2013;
  - l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
  - l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Visti i pareri di regolarità espressi dai responsabili di settore, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del DLGS.267/2000;

Visto l'emendamento alla presente proposta di deliberazione, il cui testo è integralmente riportato in premessa ed allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l'allegato con la ripartizione dei costi al 42% per le utenze non domestiche e il 58% alle utenze domestiche”.

Preso atto che l'emendamento si approva con sette voti favorevoli e due astenuti (Mangiameli e Bruni), resi in forma palese.

Preso atto altresì della votazione generale sull'atto:

Con sette voti favorevoli e due astenuti (Mangiameli e Bruni), resi in forma palese

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze del piano finanziario TARI 2020 approvato nella seduta del 25/09/2020;
2. di prendere atto delle modifiche apportate dall'emendamento dettagliato in premessa, che stabilisce la ripartizione dei costi al 42% per le utenze non domestiche e il 58% alle utenze domestiche”.
2. di approvare per l'anno 2020, in via provvisoria, stanti le motivazioni di cui in premessa, le tariffe TARI come da prospetti allegati;
3. di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020;
4. dare atto che, alla luce di quanto sopra, la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;

5. di prendere atto che l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, dispone, in modifica all'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, l'accorpamento tra la categoria "banche ed istituti di credito" e "studi professionali" con la conseguenza che dal 1/01/2020 gli "studi professionali" non sono più ricompresi nella categoria 11, ma nella categoria 12, della tabella di classificazione delle utenze non domestiche;
6. di disporre, per l'anno 2020, l'immediato adeguamento delle tariffe degli studi professionali secondo quanto stabilito dal D.L. 124/2019 e, per l'effetto, di applicare a tale categoria la tariffa vigente nel 2019 con riferimento alla categoria "banche ed istituti di credito";
7. di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche, previste dalla delibera ARERA 5/05/2020 n. 158, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, limitatamente al periodo di sospensione della attività e da calcolarsi sulla rata di versamento a saldo:
  - riduzione della TARI pari al 100% per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999 : attività che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19;
  - riduzione della TARI pari al 50% per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999 : attività che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19. Tale percentuale viene così suddivisa:
    - o a) 25% per tutte le utenze non domestiche di cui sopra;
    - o b) ulteriore 25% per le utenze non domestiche che non risultino morose ai fini tari sulle annualità pregresse;
  - riduzione della TARI pari al 100% per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999: attività che non risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei citati provvedimenti governativi ;
8. di stabilire che, per poter beneficiare delle sopraelencate agevolazioni, l'interessato dovrà presentare apposita autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, relativa ai codici ATECO ed al periodo di sospensione delle attività da parte delle utenze non domestiche interessate;
9. di stabilire che la suddetta autocertificazione, da redigere su apposita modulistica e da inviare al gestore Alia Servizi Ambientali spa, dovrà essere presentata da parte degli interessati entro e non oltre il 31/10/2020
10. di dare atto che l'importo massimo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al presente deliberato, calcolato considerando la parte variabile di tutte le utenze non domestiche per il periodo di chiusura, è stimabile in Euro € 29.000,00 e che l'importo di tali stimate minori entrate è finanziato nel bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;

11. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019, convertito dalla Legge 157/2019;
12. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con avvio della procedura di trasmissione telematica;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*RICHIAMATO* l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con sette voti favorevoli e due astenuti (Mangiameli e Bruni), resi in forma palese

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, considerata la necessità di provvedere all' approvazione delle tariffe per l'anno 2020 oggetto del presente deliberato.



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Maestrini Cinzia  
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
Pescini Michele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. CIANCAGLINI MARCO

**Il Consigliere**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li .....

**Il responsabile del servizio**

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno .....:  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno ....., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ...., in data ....., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla residenza comunale, li .....

**Il responsabile del servizio**

.....

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

[Digitare qui]